

# Ordinanza sulla responsabilità civile in materia nucleare (ORCN)

## Art. 2 Ammontare totale ridotto

Legge applicabile	Progetto di consultazione
<p><i>Art. 2 Ammontare totale ridotto</i></p> <p><sup>1</sup> L'ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. per gli impianti di ricerca nucleare;</li><li>b. per il deposito federale intermedio (DFS);</li><li>c. per gli impianti in cui vengono depositate scorie radioattive per il decadimento (deposito di decadimento).</li></ul> <p><sup>2</sup> Tale ammontare della copertura vale anche se due o più dei succitati impianti sono considerati alla stregua di un unico impianto nucleare conformemente all'articolo 2 lettera a LRCN.</p> <p><sup>3</sup> L'ammontare totale della copertura è di 80 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio, per ciascun trasporto di sostanze nucleari che non rientra nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2.</p>	<p><i>Art. 2 cpv. 1 lett. d e cpv. 2bis</i></p> <p><sup>1</sup> L'ammontare totale della copertura è di 70 milioni di euro, più il dieci per cento per gli interessi e per le spese riconosciute in giudizio:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>d. per gli impianti nucleari in fase di disattivazione, se presso l'impianto non sono più presenti combustibili nucleari.</li></ul> <p><sup>2bis</sup> L'Ufficio federale dell'energia (UFE) dispone che per un impianto nucleare in fase di disattivazione l'importo di copertura ridotto si applica se l'impianto adempie le condizioni di cui al capoverso 1 lettera d. L'UFE determina la data di riferimento a partire dalla quale si applica l'importo ridotto.</p>

## Art. 2a Domanda di esclusione dal campo di applicazione della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	<p><i>Art. 2a Domanda di esclusione dal campo di applicazione della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare</i></p> <p><sup>1</sup> L'esercente di un impianto nucleare di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera d può chiedere all'UFE che il suo impianto sia escluso dal campo d'applicazione della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare. Nella domanda deve dimostrare che:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. l'impianto rispetta i valori massimi ammissibili per le attività presenti di cui all'allegato 1 e</li> <li>b. in caso di incidente rilevante la dose alla quale una persona risulta esposta senza ulteriori misure di protezione non supera 1 mSv per anno civile.</li> </ol> <p><sup>2</sup> L'UFE stabilisce la data di riferimento a partire dalla quale un impianto nucleare è escluso dal campo di applicazione della legge federale sulla responsabilità civile in materia nucleare.</p>

## Art. 4 Importi di base

Legge applicabile	Progetto di consultazione
<p><i>Art. 4 Importi di base</i></p> <p><sup>1</sup> L'importo di base ammonta a 1200 milioni di euro</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per le centrali nucleari;</li> <li>b. per lo ZWILAG;</li> <li>c. per ciascun trasporto di:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. combustibili nucleari irradiati, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg</li> <li>2. prodotti di fissione vetrificati risultanti dal ritrattamento di elementi di combustibile esausti, con un peso complessivo delle sostanze nucleari superiore a 100 kg.</li> </ol> </li> </ol> <p><sup>2</sup></p> <p><sup>3</sup> L'importo di base ammonta a 80 milioni di euro per ciascun trasporto di sostanze nucleari che non rientrano nei criteri di cui all'articolo 1 lettera c numeri 1 e 2.</p> <p><sup>4</sup> L'importo di base ammonta a 70 milioni di euro</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. per gli impianti di ricerca nucleare</li> <li>b. per il DFS;</li> </ol>	<p><i>Art. 4 cpv. 4 lett. d</i></p> <p><sup>4</sup> L'importo di base ammonta a 70 milioni di euro:</p>

<p>c. per i depositi di decadimento.</p>	<p>d. per gli impianti nucleari in fase di disattivazione di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera d.</p>
--	--

## Art. 8 Contributi per gli impianti nucleari

Legge applicabile	Progetto di consultazione
<p><i>Art. 8 Contributi per gli impianti nucleari</i></p> <p><sup>1</sup> Il calcolo dei contributi che gli esercenti di impianti nucleari devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dall'impianto è disciplinato negli allegati 1 e 3.</p> <p><sup>2</sup> I contributi da versare per l'anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 di-cembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.</p>	<p><i>Art. 8</i></p> <p><sup>1</sup> Il calcolo dei contributi che gli esercenti di impianti nucleari devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto è disciplinato negli allegati 2 e 4.</p> <p><sup>2</sup> I contributi da versare per l'anno successivo sono fissati al più tardi entro il 15 dicembre. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.</p> <p><sup>3</sup> I contributi che gli esercenti di impianti nucleari di cui all'articolo 2 capoverso 1 lettera d devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto corrispondono, se la data di riferimento cade durante l'anno, alla somma del premio di cui all'allegato 2, calcolato pro rata fino alla data di riferimento, e del premio di cui all'allegato 4, calcolato pro rata per il resto dell'anno.</p> <p><sup>4</sup> I contributi che gli esercenti di impianti nucleari che sono stati esclusi dal campo di applicazione della legge sulla responsabilità civile in materia nucleare devono versare ogni anno alla Confederazione per la copertura dei danni nucleari causati dal loro impianto sono dovuti solo fino alla data di riferimento stabilita dall'UFE..</p> <p><sup>5</sup> L'UFE determina i contributi di cui ai capoversi 3 e 4 prima della rispettiva data di riferimento.</p>

## Art. 9 Contributi per i trasporti di sostanze nucleari

Legge applicabile	Progetto di consultazione
<p><i>Art. 9 Contributi per i trasporti di sostanze nucleari</i></p> <p><sup>1</sup> Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato negli allegati 2 e 3.</p> <p><sup>2</sup> L'Ufficio federale dell'energia (UFE) stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, ma al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente.</p> <p><sup>3</sup> Nella stima provvisoria dei contributi, l'UFE distingue fra sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 1 lettera c e sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 2 capoverso 3.</p> <p><sup>4</sup> L'UFE calcola i contributi definitivi al termine dell'esercizio annuale e li fissa entro il 28 febbraio. Eventuali differenze rispetto ai contributi stimati e versati ai sensi dei capoversi 2 e 3 sono rimborsate o riscosse successivamente.</p>	<p><i>Art. 9 cpv. 1 e 2</i></p> <p><sup>1</sup> Il calcolo dei contributi per la copertura dei danni nucleari che sono tenuti a versare alla Confederazione coloro che rispondono del trasporto di sostanze nucleari è disciplinato negli allegati 3 e 4.</p> <p><sup>2</sup> L'UFE stima e riscuote in anticipo i contributi per ciascun esercizio annuale, ma al più tardi entro il 15 dicembre dell'anno precedente. Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, tale termine è prorogato al più tardi fino al 15 febbraio dell'anno successivo.</p>

## Art. 10 Obbligo di notifica

Legge applicabile	Progetto di consultazione
<p><i>Art. 10 Obbligo di notifica</i></p> <p><sup>1</sup> Per gli impianti nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all'UFE al più tardi entro il 15 novembre di ogni anno i premi per l'anno successivo per la copertura privata secondo la legge.</p> <p><sup>2</sup> Per i trasporti di sostanze nucleari, i fornitori della copertura privata notificano all'UFE:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. al più tardi entro il 31 gennaio:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1. per ogni esercente di impianti nucleari, i premi della copertura privata ai sensi della legge accumulati nell'esercizio annuale trascorso,</li> <li>2. il numero di trasporti assicurati da tale esercente nell'esercizio annuale trascorso;</li> </ol> </li> <li>b. al più tardi entro il 15 novembre:</li> </ol>	<p><i>Art. 10 cpv. 1bis</i></p> <p><sup>1bis</sup> Se la copertura per un impianto nucleare di cui all'articolo 2 capoverso 2bis è ridotta nel corso dell'anno, i fornitori della copertura privata comunicano all'UFE il premio per il resto dell'anno al più tardi 30 giorni prima del giorno di riferimento per la riduzione.</p>

<ol style="list-style-type: none"> <li>1. per ogni esercente di impianti nucleari, i premi della copertura privata ai sensi della legge stimati per l'anno successivo,</li> <li>2. il numero di trasporti che si presume saranno effettuati da tale esercente l'anno successivo.</li> </ol> <p><sup>3</sup> Nella notifica di cui al capoverso 2 sono indicate separatamente le sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 1 lettera c e le sostanze nucleari ai sensi dell'articolo 2 capo-verso 3.</p> <p><sup>4</sup> Se il fornitore della copertura privata adegua la propria copertura per i rischi esclusi ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3, il termine di notifica di cui ai capoversi 1 e 2 lettera b sono prorogati al 15 dicembre.</p>	
---	--

## Art. 19 Amministrazione e verifica

Legge applicabile	Progetto di consultazione
<p><i>Art. 19 Amministrazione e verifica</i></p> <p><sup>1</sup> L'UFE amministra il Fondo. Ne pubblica il conto annuale, il bilancio e lo stato patrimoniale.</p> <p><sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni incarica un servizio di controllo indipendente di verificare il conto annuale del Fondo. Il rapporto di tale servizio è trasmesso alle persone assoggettate al pagamento di contributi.</p> <p><sup>3</sup> Possono fungere da servizio di controllo solamente le persone e le imprese di revisione abilitate quali periti revisori dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori ai sensi della legge del 16 dicembre 2005 sui revisori.</p> <p><sup>4</sup> È fatta salva la vigilanza finanziaria esercitata dal Controllo federale delle finanze conformemente alla legge del 28 giugno 1967 sul Controllo delle finanze.</p>	<p><i>Art. 19 cpv. 2</i></p> <p><sup>2</sup> Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni incarica un servizio di controllo indipendente di verificare il conto annuale del Fondo.</p>

## Allegato 1

Legge applicabile	Progetto di consultazione
	<p data-bbox="1066 320 1167 344"><i>Allegato 1</i></p> <p data-bbox="1066 384 1935 515">Valori massimi ammissibili per le attività presenti secondo la decisione del Comitato direttivo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica del 30 ottobre 2014 concernente l'esclusione degli impianti nucleari in fase di disattivazione dall'applicazione della convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell'energia nucleare.</p> <ol data-bbox="1066 555 1935 930" style="list-style-type: none"> <li>1. L'attività presente in un impianto nucleare in fase di disattivazione non può superare i seguenti valori massimi:             <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1 se in un impianto nucleare in fase di disattivazione è presente solo uno dei radionuclidi indicati nella tabella, l'attività esistente di tale radionuclide, sotto forma di attività fissa o sotto qualsiasi altra forma di attività, non deve superare il valore indicato nella tabella.</li> <li>1.2 se in un impianto nucleare in fase di disattivazione sono presenti più radionuclidi indicati nella tabella, occorre calcolare la somma dei rapporti <math>A_i f/A_i f_{lim}</math> dell'attività esistente (<math>A_i f</math>) e dei rispettivi valori (<math>A_i f_{lim}</math>) dei singoli radionuclidi <math>i</math> sotto forma di attività fissa secondo la tabella e dei rapporti <math>A_i of/A_i of_{lim}</math> dell'attività esistente (<math>A_i of</math>) e dei rispettivi valori (<math>A_i of_{lim}</math>) dei singoli radionuclidi <math>i</math> di ogni altra forma di attività secondo la tabella (sommatoria). Tale somma non deve risultare superiore a 1:</li> </ol> </li> </ol> $  \sum_{i=1 \text{ to } n} \left( \frac{A_{i \text{ of}}}{A_{i \text{ of lim}}} + \frac{A_{i \text{ f}}}{A_{i \text{ f lim}}} \right) \leq 1  $

Radionuclide	Attività fissa <sup>4</sup> (Bq)	Ogni altra forma di attività (Bq)
Pu <sup>239</sup>	1 E+13	1 E+12
Pu <sup>241</sup>	1 E+15	1 E+14
U <sup>238</sup>	1 E+14	1 E+13
Cs <sup>137</sup>	1 E+13	1 E+12
Ni <sup>63</sup>	1 E+16	1 E+15
Co <sup>60</sup>	1 E+14	1 E+13
Fe <sup>55</sup>	1 E+16	1 E+15
Eu <sup>152</sup>	1 E+14	1 E+13
Eu <sup>154</sup>	1 E+14	1 E+13
Cl <sup>36</sup>	1 E+12 <sup>5</sup>	
Sr <sup>90</sup>	1 E+14	1 E+13
Ag <sup>108m</sup>	1 E+13	1 E+12